



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
52^ Seduta
Lunedì 21 maggio 2018

Deliberazione n. 303 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 18, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tredici articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 18, a favore 17, contrari 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 25 maggio 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 303 del 21 maggio 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

TUTELA, CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ
DEL PATRIMONIO DI VARIETÀ, RAZZE E CEPPI MICROBICI DI INTERESSE
AGRARIO E ALIMENTARE DEL TERRITORIO CALABRESE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 2018.

Reggio Calabria, 24 maggio 2018

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La legge proposta stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema regionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

Tale proposta di legge opera in conformità alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992:

"La Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità è volta alla conservazione della diversità biologica, all'utilizzazione durevole dei suoi elementi ed alla ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche: ciò deve avvenire, tra l'altro mediante un accesso adeguato a tali risorse ed un trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, mediante finanziamenti adeguati.

Per diversità biologica si intende la varietà degli organismi viventi (vegetali ed animali), inclusi gli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici in generale ed i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi. La biodiversità - la varietà di piante e specie animali presenti nell'ambiente naturale - non è solo necessaria per la qualità dell'esistenza umana: è essenziale per l'umana sopravvivenza".

Ogni Paese contraente della Convenzione s'è obbligata ad identificare gli elementi importanti della biodiversità nel proprio territorio tenendo presente l'elenco indicativo allegato alla Convenzione;

essa controlla tali elementi, adottando le misure urgenti di conservazione ed identifica le attività che hanno gravi impatti negativi sulla conservazione e utilizzazione durevole della diversità biologica.

Normativa comunitaria

L'Unione europea - entrata nella Convenzione con la decisione 93/626/CEE del Consiglio - si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020, in consonanza con gli impegni internazionali assunti nel 2010 a Nagoya (Giappone) dalle parti della Convenzione sulla diversità biologica.

La Commissione e gli Stati membri inoltre favoriranno l'avvio di misure agro-ambientali volte a sostenere la diversità genetica nell'agricoltura e a sviluppare una strategia per la conservazione di detta diversità.

CAMMINO NORMATIVO DELL'U.E. A SEGUITO DELL'ENTRATA NELLA CONVENZIONE DI RIO:

DECISIONE DEL CONSIGLIO 25 ottobre 1993 n. 626, relativa alla Convenzione FAO sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.





Consiglio Regionale della Calabria

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 27 marzo 2001 n.162, relativa al Piano d'azione a favore della biodiversità agricoltura.

DECISIONE DEL CONSIGLIO 25 giugno 2002 n. 628, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 23 dicembre 2003 n. 821, disciplina l'attuazione delle "Linee guida di Bonn" sull'accesso alle risorse genetiche e sulla ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 24 aprile 2004 n. 870, relativo all'istituzione di un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 22 maggio 2006 n. 216, che norma la definizione di strategie nazionali sulla biodiversità.

DIRETTIVA CE DELLA COMMISSIONE 20 giugno 2008 n. 62, relativa all'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.

DIRETTIVA CE DELLA COMMISSIONE 26 novembre 2009 n. 145, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

DIRETTIVA CE DELLA COMMISSIONE 30 agosto 2010 n. 60, che disciplina la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Il 3 maggio 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2011)244), relativa a una strategia UE sulla biodiversità fino al 2020 intesa ad aggiornare gli obiettivi UE stabiliti nel 2010 per porre fine, entro il 2020, alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici.

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 20 aprile 2012 che adotta la suddetta Strategia.

Normativa nazionale: Paese ITALIA

LEGGE 14 febbraio 1994 n. 124, che ratifica e rende esecutiva la Convenzione sulla biodiversità firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, in Italia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997 n.357, recante attuazione della Direttiva Habitat.

LEGGE 6 aprile 2004 n. 101, che ratifica e rende esecutivo il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato alla Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.





Consiglio Regionale della Calabria

DECRETO MINISTERIALE (MiPAF) 5 marzo 2001, relativo alla regolamentazione e alle finalità delle Banche e dei Conservatori di germoplasma per la conservazione e la salvaguardia delle risorse biogenetiche. LEGGE 15 gennaio 2004 n. 27, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, adottato a Montreal il 29 gennaio 2000.

LEGGE 6 aprile 2007, n. 46, che detta le disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

DECRETO MINISTERIALE (MiPAF) 18 aprile 2008, relativo alle disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione.

LEGGE 6 agosto 2008 n. 133 che istituisce l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ente vigilato dal Ministero dell'Ambiente e che fa sue le attività e le competenze di tre enti: l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare.

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009 n. 149, che recepisce la Direttiva 2008/62/CE.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 n. 267, che recepisce la Direttiva 2009/145/CE sulle varietà ortive da conservazione.

DECRETO MINISTERIALE (Ministero dell'Ambiente) 5 marzo 2010, che istituisce il Comitato nazionale per la biodiversità.

DECRETO MINISTERIALE (Ministero dell'Ambiente) 6 giugno 2011, che istituisce il Comitato paritetico per la Biodiversità, l'Osservatorio nazionale per la Biodiversità e il Tavolo di consultazione.

DECRETO MINISTERIALE (MiPAF) 6 luglio 2012, relativo all'adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

LEGGE n. 194 del 1 dicembre 2015 (SENATO DELLA REPUBBLICA) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. (G.U. 11 dicembre 2015, n. 288). La legge istituisce un Sistema nazionale della biodiversità agraria e alimentare, con 4 strumenti operativi: l'Anagrafe della biodiversità, dove saranno indicate le risorse genetiche a rischio di estinzione; il Comitato permanente, che garantisce il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo; la Rete nazionale, che si occuperà di preservare le risorse genetiche locali; il Portale nazionale, composto da un sistema di banche dati contenenti le risorse genetiche presenti su tutto il territorio italiano. La legge prevede l'avvio di un Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e istituisce un Fondo di tutela per sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori. Viene anche stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità.





agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla.

DECRETO INTERMINISTERIALE 9 Febbraio 2017, relativo alla costituzione di un fondo destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194 del 2015, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.

Normativa regionale

Leggi regionali sulla biodiversità

Le Regioni Italiane che hanno emanato una legge sulla tutela della biodiversità agraria, zootecnica e forestale sono in tutto quattordici, si tratta di:

Basilicata L.R. 14 ottobre 2008, n. 26. "Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario".

Campania Regolamento n. 6 del 3 Luglio 2012, di attuazione dell'articolo n. 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione

Emilia Romagna L.R. 29 gennaio 2008, n. 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo".

Friuli Venezia Giulia L.R. 22 aprile 2002, n. 11 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale".

Lazio L.R. 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

Liguria L.R. 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

Marche L.R. 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".

Piemonte L.R. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Puglia L.R. 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico".

Sardegna L.R. "7 agosto 2014, n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti".

Sicilia L.R. "18 Novembre 2013, n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche "born in Sicily" per l'agricoltura e l'alimentazione";

Toscana L.R. 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale", che





Consiglio Regionale della Calabria

sostituirà completamente la L.R. 50/97 al momento dell'approvazione del regolamento di attuazione.

Umbria L.R. 4 settembre 2001, n. 25 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

Tutte queste leggi, che hanno la finalità di preservare e tutelare le risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario, sono state emanate prima della Legge 194 del 2015, e risultano basate su alcuni presupposti comuni:

- conoscenza approfondita del territorio in tutti i suoi aspetti;
- identificazione del materiale a rischio di erosione genetica per il quale esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale;
- identificazione, quando possibile, degli areali di autoctonia delle diverse risorse genetiche;
- individuazione degli agricoltori in grado di riprodurre e/o mantenere queste risorse, sotto il controllo dell'ente pubblico (agricoltori custodi);
- definizione di due concetti fondamentali quali ambito locale e modica quantità e prevedono:
- la creazione di un Registro (o Repertorio) per la tenuta degli elenchi delle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar e cloni di interesse regionale;
- l'istituzione di commissioni tecnico-scientifiche preposte alla valutazione delle domande di iscrizione al Registro/Repertorio regionale;
- la costituzione di una "Rete di conservazione e sicurezza", a cui possono aderire enti diversi (Comuni, Comunità Montane, Università, Centri di ricerca, agricoltori singoli e associati, ecc.), che si impegnano a garantire la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale, a favorirne la moltiplicazione e ad incentivarne la circolazione;
- la definizione di appositi piani pluriennali d'intervento, articolati solitamente in programmi operativi annuali, nei quali vengono stabilite le linee guida per la tutela delle risorse genetiche;
- il riconoscimento delle comunità locali come detentrici delle risorse in base all'art. 8 della Convenzione sulla Diversità Biologica (ad esempio in Lazio ed Umbria), o della stessa Regione (ad esempio in Toscana ed Emilia Romagna) come ente garante e gestore di questo patrimonio.

La legge regionale che si propone per la Calabria ricalca in parte tutti gli aspetti legiferati dalle altre regioni ed introduce novità in attuazione del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, della legge 194/2015, del decreto interministeriale del 9/02/2017 e del D.M. n. 1862 del 18.1.2018.

Relazione tecnico finanziaria

In particolare si ritiene opportuno individuare nell'ARSAC il soggetto istituzionale di riferimento in funzione della sua competenza in materia e di proseguire con l'attività, già avviata dall'ARSSA (oggi ARSAC legge reg.





Consiglio Regionale della Calabria

n.66/2012) dal 2006, con l'applicazione in Calabria dei Programmi Interregionali Biodiversità e Proteine Vegetali.

Infatti, tramite l'attuazione di tali programmi risulta essere in corso una intensa azione di recupero e salvaguardia di razze animali e di varietà locali vegetali tipiche dei territori calabresi, la cui consistenza si attesta su livelli ormai molto bassi e la cui coltivazione e allevamento rivestono un ruolo fondamentale anche per il recupero della cultura e delle tradizioni locali.

Dalle indagini sin qui condotte è emerso un patrimonio di biodiversità di particolare interesse.

Per quanto riguarda la biodiversità vegetale, è stata segnalata una grande quantità di varietà di mele e pere tipiche dei comprensori calabresi collinari e montani alcune delle quali sostengono piccole economie locali. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano, alcune tipologie di pesche delle zone del Savuto (CS-CZ) e dell'area di Squillace (CZ) peculiari per la maturazione tardiva, gli agrumi dello Jonio catanzarese e del reggino (biondo calabrese), le susine, la "pruna di frati" nella zona interna della piana di Gioia Tauro (RC), i vitigni autoctoni del basso Jonio reggino, il gelsomino i cui fiori, fino al 1970, fornivano la base aromatica di notorie industrie di profumi italiane e straniere. Gli oltre 100 ecotipi di fagiolo recuperati e altre specie di interesse minore che sono state segnalate al fine di garantirne la tutela.

Per quanto riguarda la biodiversità zootecnica, va evidenziato che l'ARSAC, da oltre 30 anni, tutela e valorizza la razza suino nero calabrese nel Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri.

Per limitare i danni dell'erosione genetica, in coerenza con il Piano Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo, sono stati individuati in Calabria dei siti per la costituzione di Campi di raccolta di germoplasma vegetale, luoghi elettivi per la conservazione in situ delle RGV (Risorse Genetiche Vegetali).

A partire dal 1995, le azioni di tutela, conservazione e salvaguardia della biodiversità regionale sono state realizzate, prioritariamente, presso i Centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSAC, di seguito elencati, rappresentativi di differenti areali di coltivazione e perciò in grado di garantire la conservazione in situ.

Al fine di dimostrare l'invarianza finanziaria e l'assenza di ulteriori costi e oneri aggiuntivi sul bilancio regionale si elencano le attività, a valere sulla proposta di legge, effettuate dall'ARSAC.

ARSAC - CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) CASELLO di San Marco Argentano (CS)

La parte destinata ad ospitare e custodire la collezione catalogo ha una estensione, pari a ha 3.00.00.

Il sito individuato, rappresentativo dell'areale della Valle del Crati, custodisce e tutela una collezione di germoplasma di *Ficus carica* realizzata nel 1990 dal MiPAF rappresentativa della Calabria e del meridione italiano. Le varietà, fico





Consiglio Regionale della Calabria

dottato bianco di Cosenza e fico Zingarello, con Decreto del 25 gennaio 2017 del Mipaaf, sono state iscritte al registro nazionale delle varietà e saranno custodite in un campo di omologazione nel citato CSD di San Marco Argentano.

E ancora alcuni vitigni autoctoni di cui alcuni già caratterizzati ed iscritti all'elenco nazionale delle varietà riconosciute.

ARSAC - CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) - Montebeltrano di Paterno Calabro (CS)

All'interno di tale centro sperimentale è custodita e tutelata la più grande collezione di ecotipi di fagiolo della Calabria per la quale è prevista una attività di.

L'attività di indagine sugli ecotipi locali, condotta nel 2005 dai Divulgatori Agricoli dell'ARSAC (allora ARSSA), in tutto il territorio calabrese, ha permesso di individuare presso aziende agricole calabresi il seguente patrimonio di leguminose:

- n. 100 ecotipi di fagiolo;
- n. 2 ecotipi di cicerchia;
- n. 2 ecotipi di cece.

La grande mole di ecotipi di fagiolo reperita e l'importanza economica che essa riveste nella regione ha indotto il gruppo di lavoro Biodiversità dell'ARSAC ad avviare annualmente attività di moltiplicazione esclusivamente su questa specie.

Nel centro è presente un vigneto sperimentale, di 3.000 mq con le varietà autoctone *magliocco, greco nero e pecorello*

ARSAC - CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) - Acri (CS)

Il Centro, ubicato nel Comune di Acri, ha superficie totale di circa Ha 5.00.00, si occupa e si occuperà della salvaguardia e della tutela della biodiversità zootecnica del Suino nero calabrese con una consistenza media annua di n° 50 scrofe e n° 10 verri ed una produzione di circa 500 suinetti.

ARSAC - CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) - Molarotta di Spezzano Sila (CS)

Il Centro, per una superficie totale di Ha 233.45.60, si occupa e si occuperà della salvaguardia e tutela la seguente biodiversità:

Vegetale

- Patata "*viola*" investita annualmente su una superficie media di Ha 0.50.00
- Segale "*lermano*" investita annualmente su una superficie media di Ha 1.00.00
- Grano tenero "*verna*" investita annualmente su una superficie media di Ha 10.00.00
- Campo collezione di Fruttiferi antichi di pere, mele, ciliege di montagna su una superficie di Ha 0.50.00

Zootecnica





Consiglio Regionale della Calabria

- n. 1 nucleo di allevamento all'aperto di suino nero calabrese per una consistenza media di 20 capi;
- n. 1 stalla utilizzata nell'ambito del Progetto di "selezione e valorizzazione di giovenche di Podolica";
- n. 1 un impianto ittogenico destinato alla produzione di avannotti di trota "Fario" impiegati per effettuare il ripopolamento dei corsi d'acqua dell'intera Regione.
- N 1 nucleo di capra nicastrese

ARSAC - CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) – Mirto di Mirto Crosia (CS)

Il Centro Sperimentale di Mirto (CS), esteso su circa 54 ettari, opera per la salvaguardia e tutela della seguente biodiversità regionale:

- n. 1 campo collezione di varietà di fico locali su una superficie di 1.500 mq;
- n. 1 impianto per la gelsibachisericoltura, che raccoglie un campo per la conservazione della biodiversità gelsicola calabrese associato ad struttura sperimentale di allevamento del baco da seta che rappresenta un riferimento per tutto il meridione d'Italia.
- n. 1 campo di conservazione (ex situ) del germoplasma olivicolo del mediterraneo, gestito in collaborazione con CREA e MiPAAF

ARSAC - CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) Sibari di Cassano allo Jonio (CS)

Il Centro Sperimentale Dimostrativo della Sibaritide è ubicato in agro di Cassano Jonio, detiene la seguente biodiversità zootecnica:

- n. 1 stalla per l'allevamento e la conservazione del cavallo di Razza *Salernitana-calabrese* con una consistenza media di 38 capi.

ARSAC - CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) LAMETIA di Lamezia Terme (CZ)

La parte destinata a custodire la collezione catalogo ha una estensione, pari a ha 2.00.00.

Custodisce, valorizza e tutela una varietà di pere, di pesco tardivo con maturazione in settembre inoltrato, le varietà ascrivibili alle noci-pesche dal colore verde mela e dalla forma schiacciata, profumatissime (localmente dette merenneddre).

ARSAC -CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) DELLA LOCRIDE di LOCRI (RC)

Il sito, di circa ha 1.90.00, individuato è rappresentativo dell'areale della Locride e custodisce una collezione di ecotipi locali di vite (mq 1.900), agrumi (femminello zagara bianca e biondo belladonna ha 1.700.00), gelsomino (mq 500). Il Ce.D.A. (Centro di Divulgazione) di Locri inoltre effettua un monitoraggio continuo sugli agrumi a rischio di erosione genetica ed in particolare sul biondo di Caulonia e sulla sua superficie coltivata.





Consiglio Regionale della Calabria

Come enunciato nell'articolo 13, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale e sul bilancio dell'ARSAC, per i seguenti motivi:

- le attività di cui sopra descritte fanno già parte delle spese annualmente iscritte nel Bilancio ARSAC.
- In particolare, la spese del personale dell'ARSAC sono codificate alla Missione 0.1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione, Programma 0101 – Organi Istituzionali; Titolo 1 – Spese correnti; Macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi dal capitolo U0100210701 al capitolo U1101010301; Programma 0110 – Risorse umane ; Titolo 1 – Spese correnti Macroaggregato 101 – Redditi da lavoro dipendente dal capitolo U0100210101 al capitolo U1201020201 ed il solo capitolo U1201020701 del bilancio di previsione ARSAC 2018-2020.
- Le spese di funzionamento dei CSD dell'ARSAC sono codificate alla Missione16 – Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca; Programma 1601 – Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare; Titolo 1 – Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi dal capitolo U0340410101 al capitolo U3101012701 del bilancio di previsione ARSAC 2018-2020.
- Inoltre, l'espressa menzione della mancanza di oneri a carico della finanza regionale è garantita dal fatto che i componenti delle commissioni istituite con l'art. 6 della presente proposta di legge svolgono l'attività gratuitamente, senza gettone di presenza o rimborso spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.
39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: "Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese"

La legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto indica l'oggetto delle disposizioni normative e gli ambiti che la regione intende riconoscere,	//	//	//





Consiglio Regionale della Calabria

	tutelare e promuovere. Tutte le attività di promozione di cui al comma 4 sono già svolte dall'ARSAC e non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.			
2	Non comporta spese in quanto si limita a definire l'elenco di tutte le varietà (vegetali, razze animali, ceppi microbici) che la legge intende tutelare e considerare proprio patrimonio. Ha, quindi carattere descrittivo.	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto disciplina il riconoscimento e la promozione del patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle varietà, razze e ceppi microbici presenti nel territorio calabrese. Tutte queste attività di riconoscimento e promozione sono già svolte dall'ARSAC e non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
4	Non comporta spese e prevede l'istituzione del Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, gestito dall'ARSAC nell'ambito delle proprie attività e con proprio personale interno - carattere ordinamentale	//	//	//
5	Non comporta spese. Descrive le modalità circa l'iscrizione del patrimonio regionale di varietà, razze e ceppi microbici al registro regionale. Tale attività è effettuata dall'ARSAC.	//	//	//
6	Non comporta spese. Prevede l'istituzione, le funzioni e la composizione delle Commissioni tecnico-scientifiche per le cui sedute e lavori la partecipazione non dà luogo a rimborso spese, a gettoni di presenza o ad ulteriori esborsi a favore dei partecipanti.	//	//	//
7	Non comporta spese a valere sul bilancio regionale. Eventuali ulteriori spese saranno reperite su altri bilanci extra regionali (es: MIPAF). Viene regolata la tutela del patrimonio regionale delle varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali, mediante la conservazione ex situ, affidata ad ARSAC (tramite i Centri			





Consiglio Regionale della Calabria

	Sperimentali Dimostrativi) nell'ambito della propria dotazione organica e senza ulteriori spese e oneri per detto personale.			
8	Non comporta spese. Definisce i profili e le figure di agricoltore custode e allevatore custode.			
9	Non comporta spese. Viene prevista l'istituzione della Rete di conservazione tutela e salvaguardia del patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese, gestita e coordinata dall'ARSAC nell'ambito delle proprie attività e con proprio personale interno.			
10	Non comporta spese. Prevede, tra gli aderenti alla Rete di cui all'art.9, la circolazione, senza scopo di lucro di varietà iscritte al Registro regionale. Tale attività è diretta al recupero, mantenimento e riproduzione soprattutto di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nel registro regionale.			
11	Non comporta spese e o maggiori oneri (comma 2). Si prevede che la Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate alla diversità di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali che le comunità rurali calabresi hanno storicamente praticato. Per tutte le attività individuate non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.			
12	Non comporta spese. Viene previsto che la Giunta Regionale, entro 6 mesi, dall'approvazione della legge provvede in ordine alle disposizioni attuative della stessa.			
13	E' la norma finanziaria che prevede la mancanza di nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.			

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.





Consiglio Regionale della Calabria

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto della Costituzione, degli obblighi nazionali e internazionali, in attuazione dell'ordinamento e dei regolamenti comunitari in materia, la Regione Calabria riconosce e tutela la diversità del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici del proprio territorio sotto il profilo scientifico, culturale, ambientale ed economico. In particolare, la Regione tutela e valorizza il patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici al fine di promuovere la sostenibilità degli ecosistemi agricoli calabresi e le comunità rurali che vi operano.

2. Le varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e alimentare della Calabria.

3. La Regione Calabria promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva della diversità del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 9.

4. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la tutela del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici, la salvaguardia e la gestione razionale degli ecosistemi agricoli e delle produzioni tradizionali.

5. La Regione, attraverso l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (ARSAC), favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela, valorizzazione e uso del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici, con particolare riguardo per quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica.

6. L'ARSAC, mediante appositi programmi di intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 5, ne determina i criteri e le modalità di attuazione.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese:

a) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, ceppi microbici e cloni, autoctoni del territorio calabrese;

b) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, ceppi microbici e cloni alloctoni, introdotti da lungo tempo nel territorio della Regione Calabria e integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento e nei processi di trasformazione;





Consiglio Regionale della Calabria

c) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, derivanti dalle precedenti per selezione;

d) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi già autoctoni, ma attualmente scomparsi dal territorio della Calabria e conservati in orti botanici, allevamenti, università o centri di ricerca calabresi e di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

2. Ai fini della presente legge non sono considerate risorse genetiche autoctone le piante e gli animali transgenici, cioè ottenuti con tecniche d'ingegneria genetica in particolare riferite a quelle del DNA ricombinante.

3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101. Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle razze e varietà in azienda (on farm).

Art. 3


(Patrimonio di razze e varietà d'interesse agrario
e alimentare del territorio calabrese)

1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritto nel registro regionale di cui all'articolo 4, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle varietà, razze e ceppi microbici presenti nel territorio calabrese, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all'interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Art. 4

(Registro regionale della biodiversità agraria
e alimentare della Regione Calabria)

1. Al fine di tutelare il patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici locali del territorio calabrese, in coerenza con l'articolo 1 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), è istituito il registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, costituito da una sezione vegetale e da una zootecnica e





Consiglio Regionale della Calabria

microbica, al quale sono iscritte razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare di cui all'articolo 2.

2. Il registro regionale della biodiversità è organizzato secondo criteri e caratteristiche tali da renderlo omogeneo e confrontabile con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario e internazionale.

3. Il registro regionale, gestito dall'ARSAC, è pubblico ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.

Art. 5

(Iscrizione al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare)

1. L'iscrizione del patrimonio regionale di varietà, razze e ceppi microbici al registro regionale è effettuata a cura dell'ARSAC secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012 (Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario), e dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 gennaio 2018, n. 1862 (Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).

2. Possono presentare proposte d'iscrizione enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta d'iscrizione di ciascuna varietà, razza o ceppo microbico, deve essere allegata una scheda tecnica corredata di relativa documentazione storico-scientifica.

3. L'ARSAC può, altresì, provvedere direttamente all'iscrizione al registro regionale di varietà, razze e ceppi microbici locali, avvalendosi del proprio personale tecnico per la redazione delle schede tecniche.


4. L'iscrizione è comunque subordinata all'istruttoria e al parere favorevole espresso dalle commissioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 6.

5. Le modalità e le procedure per l'iscrizione al registro regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, per come previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1862 del 2018.

Art. 6

(Funzioni e composizione delle commissioni tecnico-scientifiche)

1. Le commissioni tecnico-scientifiche sono organi consultivi e propositivi della Giunta regionale e hanno sede presso gli uffici del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari. Esse hanno, in particolare, i seguenti compiti:





Consiglio Regionale della Calabria

a) esprimere parere in merito all'iscrizione o alla cancellazione, dal registro regionale di cui all'articolo 5, delle varietà locali, razze e ceppi microbici del territorio calabrese;

b) proporre le priorità e le tipologie d'intervento relative alla tutela e conservazione del patrimonio di varietà locali, razze e ceppi microbici del territorio calabrese;

c) contribuire ad aggiornare l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3 della legge 194/2015.

2. Le commissioni tecnico-scientifiche, costituite con atto della Giunta regionale, sono coordinate dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.

3. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e microbico, coordinate da un dirigente del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o da un funzionario delegato, componente entrambe le commissioni con funzioni di presidente.

4. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale di interesse agrario e alimentare è composta da:

a) un dirigente o funzionario del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, esperto in materia;

b) quattro esperti del mondo scientifico e accademico del settore vegetale di interesse agrario (erbacee, arboree, viticolo, orticolo);

c) tre rappresentanti degli agricoltori custodi di cui all'articolo 8, designati dalle organizzazioni o associazioni che operano per la tutela del patrimonio vegetale calabrese di interesse agrario;

d) tre funzionari dell'ARSAC esperti in materia.

5. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e microbico di interesse agrario e alimentare è composta da:

a) un dirigente o funzionario del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, esperto in materia;

b) due esperti del mondo scientifico e accademico in materia di risorse genetiche animali e ceppi microbici in agricoltura;

c) due rappresentanti degli allevatori custodi di cui all'articolo 8, designati dalle organizzazioni o associazioni che operano per la tutela del patrimonio zootecnico calabrese di interesse agrario;

d) due funzionari dell'ARSAC esperti in materia.

6. La partecipazione alle commissioni di cui ai commi 4 e 5 è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

7. Le commissioni si dotano di regolamenti interni per il loro funzionamento.

8. Le commissioni possono essere convocate in forma ridotta, per la parte delle competenze relative alle risorse genetiche vegetali, ovvero a quelle animali.





Art. 7

(Conservazione ex situ del patrimonio delle razze e varietà locali calabresi)

1. La tutela del patrimonio regionale delle varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali, mediante la conservazione ex situ, è affidata ai Centri sperimentali dimostrativi (CSD) dell'ARSAC.

2. La tutela e la conservazione ex situ delle razze e varietà locali del territorio calabrese iscritte nel registro di cui all'articolo 4, previa autorizzazione del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari, può essere affidata, senza costi e oneri a carico della Regione, a soggetti pubblici o privati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnico-organizzative, quali università, scuole pubbliche, associazioni di agricoltori e associazioni rurali.

3. I soggetti deputati alla conservazione ex situ svolgono tutte le operazioni dirette a salvaguardare e a mantenere in vita il patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici del territorio calabrese, garantendone la disponibilità e la circolazione nel tempo.

4. L'ARSAC coordina le attività inerenti la conservazione ex situ e tiene il registro pubblico informatizzato delle varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ.

5. In caso di necessità e urgenza l'ARSAC provvede, per fini di pubblico interesse, all'immediata riproduzione nelle strutture dei propri CSD di una varietà in via di estinzione e all'allevamento e riproduzione di razze zootecniche in via d'estinzione.

6. Il funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ è disciplinato con l'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 12.

7. L'attività di conservazione ex situ del patrimonio delle razze e varietà locali di cui al presente articolo è a titolo gratuito e non dà luogo a nuovi oneri e a rimborso spese.

Art. 8

(Agricoltore custode e allevatore custode)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti agricoltori custodi gli agricoltori che coltivano in azienda (on farm) e che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse genetiche di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, iscritte al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare secondo le modalità previste dall'articolo 5.

2. Ai fini della presente legge sono definiti allevatori custodi gli allevatori che allevano in azienda (on farm) e che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse genetiche animali del territorio calabrese, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le





modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 (Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza), e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

3. L'agricoltore custode e l'allevatore custode svolgono una funzione di pubblica utilità a salvaguardia della diversità dei sistemi agricoli e del patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese.

4. La Regione Calabria, a seguito di autodichiarazione sottoscritta dall'agricoltore custode e dall'allevatore custode su apposita modulistica predisposta dall'ARSAC, a cui spetta anche il compito di verifica dei requisiti e di iscrizione in un apposito registro, provvede alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge 194/2015.

Art. 9

(Rete di conservazione, tutela e salvaguardia)

1. È istituita la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dall'ARSAC.

2. Della Rete fanno parte di diritto gli agricoltori custodi e gli allevatori custodi di cui all'articolo 8 e i soggetti che gestiscono per conto della Regione le strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 7.

3. Alla Rete possono aderire altri soggetti pubblici o privati, quali enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori e produttori, singoli o in forma associata, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 12.

4. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese, soprattutto quello minacciato dal rischio di estinzione o erosione attraverso la conservazione ex situ e in situ e provvede a incentivarne la circolazione.

5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università e le associazioni depositarie di materiale genetico tutelato con la presente legge, e che non aderiscono alla Rete, possono fornire alle strutture per la conservazione ex situ una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni morfologiche e genetiche presso altro sito accreditato.





6. Gli aderenti alla Rete che intendano depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei registri, oppure su materiale biologico da questa derivante, chiedono preventiva autorizzazione alla Regione.

Art. 10

(Circolazione del patrimonio varietale e commercializzazione di sementi da varietà di conservazione)

1. Al fine di garantire un uso durevole del patrimonio di varietà locali di interesse agrario del territorio calabrese è consentita, tra gli aderenti alla Rete di cui all'articolo 9, la circolazione, senza scopo di lucro, di varietà iscritte al registro regionale, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione soprattutto di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nel medesimo registro regionale.

Art. 11

(Conservazione e uso della memoria storica, attività di promozione e di ricerca della biodiversità agraria e alimentare)

1. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate alla diversità di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali che le comunità rurali calabresi hanno storicamente praticato.

2. A fine di cui al comma 1, la Regione può attivare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, anche in concorso con enti locali, associazioni e altri organismi, specifiche attività per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla diversità del patrimonio calabrese d'interesse agrario.

3. Al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del valore della biodiversità agraria e alimentare, la Regione, attraverso gli enti locali e le organizzazioni dei produttori agricoli, può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, campagne promozionali finalizzate alla conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte nel registro e per lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta.

4. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete regionale di cui all'articolo 9, la Regione, può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge 194/2015.





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 12
(Criteri di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto approva:

a) le modalità e le procedure per l'iscrizione al registro regionale del patrimonio di razze e varietà del territorio calabrese ai sensi dell'articolo 5;

b) i criteri in base ai quali le commissioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 6 esprimono parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal registro regionale delle varietà e razze che costituiscono il patrimonio calabrese di interesse agrario;

c) le modalità di funzionamento e gli impegni che devono assumere le strutture per la conservazione ex situ di cui all'articolo 7 nonché le modalità di affidamento delle attività alle stesse;

d) le modalità di riconoscimento, i requisiti e gli impegni che devono assumere i soggetti di cui all'articolo 8;

e) i requisiti che devono avere i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, per l'adesione alla Rete;

f) le attività d'intervento di cui all'articolo 11.

Art. 13
(Clausola d'invarianza)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

E' conforme all'originale e si compone di n. 22 pagine.
Reggio Calabria, 25 maggio 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)